

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Carta dei servizi

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Carta disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Samarate, San Macario e Verghera nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2 – Modalità di gestione

1. Il Comune di Samarate provvede alla gestione del servizio di illuminazione votiva in forma diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e tramite ditte esterne specializzate.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

art. 3 – Campo di applicazione

1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche dei campi di inumazione, dei loculi cimiteriali, di colombari, ossari e cinerari, delle tombe e delle cappelle di famiglia.
2. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

Art. 4 – Sospensione del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo. Il comune si riserva, comunque, la facoltà di sospendere lo stesso in caso di riparazioni o modifiche agli impianti.
2. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti dai motivi di cui al comma 1 o da cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eventi atmosferici, ecc), non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
3. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causate da terzi.

Art. 5 – Attivazione, disattivazione, vulture

1. Per l'attivazione, la disattivazione e le vulture di intestazione, gli utenti dovranno indirizzare apposita domanda su modulo fornito dal comune. L'attivazione potrà essere effettuata solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.
2. Le richieste di attivazione dovranno essere presentate a lapide installata; il comune si riserva la facoltà di dare corso all'attivazione subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
3. La disattivazione del servizio avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.
4. L'attivazione e la disattivazione sono subordinate al versamento del contributo fisso di allacciamento di cui all'articolo successivo.

Art. 6 – Tariffe del servizio

1. Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale, potranno essere aggiornate periodicamente in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. Esse comprendono le spese di energia elettrica, l'ordinaria manutenzione e il ricambio delle lampadine.
2. Le tariffe sono così articolate:
 - a) contributo fisso di allacciamento: dovuto al momento della richiesta di attivazione del servizio e comprendente il canone annuale per l'annualità di richiesta;

- b) contributo fisso di disattivazione: dovuto al momento della richiesta di cessazione del servizio.
 - c) Canone annuale per ogni punto luce, da corrispondersi annualmente .
3. Qualsiasi modifica alla tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione della deliberazione; le tariffe sono pubblicate sul sito internet dell'Ente.

Art. 7 – Modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato annualmente entro il termine fissato dal Comune; a tal fine l'ufficio provvederà a recapitare al domicilio degli utenti apposito avviso di pagamento contenente l'indicazione dell'importo, del termine e della modalità di pagamento.
2. La mancata ricezione dell'avviso non esonera l'utente dall'effettuare ugualmente il versamento del canone, chiedendo direttamente all'ufficio competente la relativa copia.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente provvederà a recapitare apposito sollecito all'utente moroso , con invito al pagamento di quanto dovuto ed addebito delle spese sostenute entro 30 giorni dal ricevimento della relativo provvedimento.
4. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero coattivo delle somme non pagate maggiorate delle relative spese, senza diritto per l'utente di pretendere l'indennizzo.
5. L'eventuale richiesta di riallaccio della lampada, nell'ipotesi di cui al comma precedente, comporta l'estinzione di ogni debito precedente e la presentazione della relativa istanza previa corresponsione della quota di allacciamento.

Art. 8 – Durata del servizio

1. La durata minima del contratto è di un anno solare decorrente dalla data della richiesta.
2. I contratti si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta da comunicare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo.
3. La disdetta comporta il pagamento del relativo diritto nella misura fissata annualmente dalla Giunta Comunale.

RAPPORTO DI UTENZA

Art. 9 – Divieti e competenze

1. E' vietato all'utente intervenire – anche trami terzi – sull'impianto di illuminazione votiva.
2. E' proibito altresì modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
4. In caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con la stipula del contratto e pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
5. Il Comune è tenuto:
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
 - all'attivazione entro 30 giorni dal pagamento del relativo diritto, alla verifica e sostituzione della lampadina esaurita entro 30 giorni dalla segnalazione.
6. L'utente è tenuto:
 - alla cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada e gli annessi accessori di protezione;
 - alla comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;

- alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere l'avviso di pagamento annuale o inerente alla modifica del nominativo dell'intestatario del servizio.

Art. 10 – Reclami

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto.
2. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento.

NORME FINALI

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/6/1993, n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12 – Entrata in vigore

1. La disciplina prevista dalla presente carta dei servizi entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione diverrà esecutiva.